

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per Ricercatori Post-Doc presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79

Emanato con D.R. n. 106 del 21.12.2022



Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per Ricercatori Post-Doc presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79

**CAPO I
PARTE GENERALE**

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, disciplina le procedure per la selezione per il conferimento dei "Contratti di Ricerca" dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- 1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a. per "**Università**", l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
 - b. per "**Selezione**", le modalità di selezione dei **Ricercatori Post-Doc** dell'Università, disciplinate nel presente regolamento, mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati e pubblicità degli atti;
 - c. per "**Commissione Giudicatrice**", la Commissione Giudicatrice che si occupa della selezione dei **Ricercatori Post-Doc**, è nominata dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento ovvero Centro di Ricerca di afferenza, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, ad effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti messi a concorsi ai sensi del presente regolamento;
 - d. per "**Ricercatore Post-Doc**" il personale universitario non di ruolo titolare di **Contratto di Ricerca da lavoro dipendente di diritto privato a tempo determinato**, il personale accademico non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di Ricerca all'interno di specifici Progetti di Ricerca, (ad esempio con ruolo di: **Responsabile di Progetto; Workpackage Leader; Task Leader; Task member**), finanziati in tutto o in parte con fondi interni Bocconi, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni, ex art. 22, della legge 240/2010, versione 2022.

**CAPO II
SELEZIONE**

Articolo 2 – Attivazione della procedura

- 2.1** Nei limiti delle disponibilità dei posti disponibili presso i Dipartimenti dell'Università Bocconi e delle rispose economiche e finanziarie presso i Centri di Ricerca, i rispettivi Direttori, valutati i propri fabbisogni di ricerca, potranno richiedere al Rettore, previo parere favorevole del Prorettore per la Faculty e del Prorettore per la Ricerca, l'emissione di specifici bandi di concorso per titoli e

colloquio per la copertura di **Contratti di Ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato per Ricercatori Post-Doc** per specifici Progetti di Ricerca.

2.2 La selezione sarà attivata mediante ricorso al job market nazionale e internazionale secondo le modalità descritte al presente capo II.

Il bando di concorso deve indicare:

- a. la tipologia contrattuale;
- b. la durata;
- c. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'approvazione atti delle procedure di selezione;
- d. il Dipartimento o il Centro di Ricerca di afferenza;
- e. il Gruppo Scientifico Disciplinare, ovvero il Settore Concorsuale;
- f. il Progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
- g. la responsabilità specifica all'interno del Progetto di Ricerca;
- h. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

Il bando dovrà inoltre indicare il regime di impegno previsto per specifica procedura ed eventuale regime di esclusività contrattuale richiesta. In particolare l'Università richiede a tutti i propri **Ricercatori Post-Doc**, con Contratto da lavoro dipendente a tempo determinato, un regime di impegno a tempo pieno e un rapporto di esclusività con l'Ateneo.

E' prevista l'applicazione integrale del sistema di compatibilità e incompatibilità previsto dall'Honor Code Bocconi e dal Code of Conduct Bocconi, come previsto dall'art. 6 della Legge 240/2010.

E' prevista la possibilità di eseguire, con il consenso del Ricercatore Post-Doc, una attività didattica per un massimo di 48 ore d'aula a semestre in aggiunta al proprio incarico contrattuale per ricerca.

I Contratti di Ricerca di cui al presente regolamento non sono cumulabili con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferiti da istituzioni nazionali o estere, salvo quelle esclusivamente finalizzati alla mobilità internazionale per motivi di ricerca inerenti al progetto.

I Contratti di Ricerca di cui al presente regolamento non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca in Italia o all'estero e comportano il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazione pubbliche.

I Contratti di Ricerca di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti di accesso al ruolo dei professori Associato o Ordinari e non possono essere computati ai fini dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 (preariato nella pubblica amministrazione).

Il bando prevede anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che sarà definito con trattativa privata entro un range previsto dal bando stesso, nel rispetto del limite minimo di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 versione 2022 e la disciplina previdenziale prevista (iscrizione alla cassa previdenziale obbligatoria INPS – CPDEL).

Il bando infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni.

- 2.3** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. La Bocconi provvederà inoltre a pubblicare l'avviso di selezione sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

- 3.1** Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di Contratti di Ricerca i candidati in possesso del titolo di Dottore di ricerca, PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Possono altresì presentare domanda gli studenti iscritti all'ultimo anno del dottorato (PhD Candidate), purchè il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione, pena decadenza/risoluzione del relativo contratto.
- 3.2** Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione il personale universitario di ruolo a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che ha usufruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
- 3.4** Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di ruolo appartenente al Centro di Ricerca che richiede l'attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 3.5** I "Contratti di Ricerca" di cui al presente regolamento hanno di norma durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo o internazionale, il contratto di ricerca biennale può essere prorogato fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. L'Università potrà mettere a concorso "Contratti di Ricerca" per durata inferiore al biennio, con limite minimo di 6 mesi, per giustificare ragioni inerenti il finanziamento nazionale, europeo o internazionale di riferimento, con particolare riguardo alla sua articolazione e durata residua.
- 3.6** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei Contratti di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010 versione 2022, intercorsi con lo stesso soggetto anche con atenei diversi, non può in ogni caso superare i 5 anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità ovvero per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 4.1** Le candidature (*applications*) alla selezione dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il modulo online all'indirizzo "www.unibocconi.eu/faculty-postdoc", entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando di concorso. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione sul sito web dell'Università e su quelli del MUR e della UE.
- 4.2** Alle domande dovranno essere allegati sempre con modalità telematica:
- a. curriculum scientifico-professionale in formato pdf;
 - b. elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c. titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato dal bando.

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

- 5.1** Per effettuare la selezione, il Dipartimento ovvero il Centro di Ricerca di affiliazione si avvale di una Commissione Giudicatrice, nominata dal Rettore, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, su proposta del Direttore della struttura competente. La Commissione Giudicatrice sarà composta da tre membri, tra cui il Responsabile del Progetto di Ricerca e il Direttore o suo delegato e un docente/ricercatore fellow. Almeno un componente della Commissione Giudicatrice dovrà essere del medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare (o Settore Concorsuale) messo a concorso.
- 5.2** Per il reclutamento sul mercato nazionale e internazionale la valutazione delle applications pervenute sarà assicurata dalla Commissione Giudicatrice di cui al punto precedente, che provvederà a selezionare una lista di candidature giudicate idonee. Le interviste potranno essere effettuate anche mediante conference call, secondo pratiche consolidate nei job market internazionali, al fine di valutare la competenza scientifica dei candidati allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del bando, nonché le modalità di svolgimento, metodologia della ricerca e l'interesse a ricoprire la posizione contrattuale proposta dall'Università.
- 5.3** Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice, formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando un elenco di idonei, che sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
- 5.4** L'Università Bocconi come stabilito dal proprio Piano Strategico 2021-25 è impegnata a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione in un ambiente (fisico e intellettuale) in cui tutti - gli studenti, i docenti, lo staff - ricevono e offrono agli altri pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, insieme a tutti i

Regolamenti dell'Università Bocconi per le selezioni del personale, rispetteranno i principi trasversali previsti dal Regolamento UE 2021/241, in particolare sul principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.

CAPO III

CONTRATTO DI RICERCA – DIRITTI E DOVERI

Articolo 6 – Stipulazione del contratto

- 6.1** Ai candidati giudicati idonei, l'Università si riserva la possibilità di fare una offerta contrattuale nella quale saranno precisate: la tipologia contrattuale; il regime di impegno richiesto; la responsabilità nello svolgimento del Progetto di Ricerca; il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dal 22 della Legge 240/2010, versione 2022. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato vincitore dovrà comunicare la propria accettazione dell'offerta.
- 6.2** Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente a tempo determinato da **Ricercatore Post-Doc da lavoro dipendente a tempo determinato**, della durata prevista dal bando di concorso e la decorrenza.
- 6.3** Ai Ricercatori Post-Doc dell'Università Bocconi potrà essere attribuito, previo loro consenso, una limitata attività didattica e didattica integrativa, per un massimo di 48 ore d'aula frontale per semestre. Tale attività sarà remunerata alle tariffe annuali previste in Ateneo per la specifica qualifica accademica.

Articolo 7 – Valutazione dell'attività svolta

- 7.1** E' prevista una valutazione dell'attività svolta ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del Contratto di Ricerca, da comunicarsi entro 3 mesi dalla scadenza, con le modalità di seguito precisate.

Per l'attività di Ricerca, il Direttore della struttura competente, su proposta del Responsabile del Progetto di Ricerca, valuta l'attività di ricerca svolta in ragione della funzione assegnata, nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso al titolare del Contratto di Ricerca e al Prorettore per la Faculty.

Il Direttore competente, sulla scorta di tale valutazione può proporre il rinnovo o la proroga di tale contratto per un periodo funzionale al Progetto di Ricerca finanziato e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

CAPO IV
NORME STRAORDINARIE E FINALI

Articolo 8 – Norme straordinarie e finali

- 8.1** L'Università Bocconi per quanto attiene la **chiamata diretta dei ricercatori**, di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni, applica per quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente Regolamento, ai vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi (ad esempio Fondo Italiano per la Scienza, European Research Council, ecc.).
- 8.2** Il presente Regolamento si applica alla selezione del personale alle posizioni da RTD-A ex art. 24 della Legge 240/2010, per il regime transitorio di cui alla legge n. 79 del 29 giugno 2022 e ss.mm.ii..
- 8.3** L'Università Bocconi, per i docenti della Core Faculty Bocconi e della Core Faculty SDA Bocconi con contratti di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo ovvero a lavoro professionale, ovvero per candidati che non hanno i requisiti previsti dall'art. 22 della Legge 240/201, versione 2022, prevede la possibilità di stipulare Contratti di Ricerca da lavoro autonomo per lo svolgimento di Progetti di Ricerca o parti di Progetti di Ricerca, finanziati dall'ateneo, ovvero da finanziatori esterni pubblici o privati, nazionali e internazionali in parallelo alle disposizioni di cui citato art. 22.
- 8.4** L'Università assicurerà, per quanto compatibili, le modalità di selezione di cui al presente regolamento, laddove il conferimento dei relativi contratti di ricerca siano previsti mediante selezione pubblica, ovvero mediante chiamata diretta del proprio personale docente a contratto, già oggetto di specifica selezione.
- 8.5** L'Università disciplina con proprio Regolamento autonomo la selezione di personale accademico per lo svolgimento di **attività di supporto e assistenza alla ricerca (Research Assistant)**, mediante chiamata diretta per progetti finanziati dall'ateneo con fondi propri, ovvero con pubblico concorso per titoli e colloquio, per progetti finanziati da finanziamenti pubblici o privati, nazionali, europei o internazionali.
- 8.6** L'attività di supporto/assistenza alla ricerca sarà contrattualizzata con rapporto di lavoro autonomo, occasionale ovvero coordinato e continuativo, nel rispetto della normativa giuslavoristica e fiscale, ovvero con incarichi professionali.

Articolo 9 – Efficacia

- 9.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010, versione 2022 e adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entra in vigore il giorno

successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.

- 9.2** L'Università assicura il pieno rispetto delle determinazioni che saranno assunte in sede di contrattazione collettiva, di cui al 7° comma dell'art. 22 della Legge 240/2010, versione 2022.